

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Contrattazione decentrata integrativa
Determinazione in via preventiva delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2022 relative al personale dirigente dell'IRPET.

CIG: N.P.

CUP: N.P.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET" e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (in seguito IRPET), quale ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione;

Richiamati gli articoli 9 e 9bis della medesima legge relativi, rispettivamente, all'incarico di Direttore dell'Istituto ed alle sue attribuzioni

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 25.05.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'IRPET

Premesso che le risorse destinate al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente

Visto il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto definitivamente in data 17 dicembre 2020

Visti gli articoli da 54 a 56 del citato CCNL 2016-2018, nei quali sono stabiliti i nuovi trattamenti economici a decorrere dal 1° gennaio 2018 e gli incrementi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in misura pari all'1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2015

Richiamato altresì l'art. 57 del CCNL "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" secondo cui gli enti costituiscono annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in materia

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "*nelle more di quanto previsto al comma 1, [...] a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*"

Richiamata la determinazione del Direttore n. 47 del 28.12.2016, successivamente rettificata con determinazione n. 16 del 20.03.2017, in cui si definisce l'ammontare per l'anno 2016, pari a €236.865, delle risorse di contrattazione decentrata del personale dirigente, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, aggiunto dall'art. 1, comma

456, della legge 147/2013, ed in conformità con le istruzioni impartite dalla RGS con circolare n. 13/2016

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione in via preventiva delle risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 del personale dirigente dell'IRPET, conformemente alle nuove disposizioni dell'art. 57 del CCNL 2016-2018 e nel rispetto dei vincoli finanziari sopra espressi, al fine di consentire l'avvio della contrattazione decentrata

Richiamato il comma 2 del suddetto art. 57 del CCNL 2016-2018 che detta le voci delle risorse che costituiscono o incrementano il fondo di contrattazione decentrata

Vista la relazione illustrativa allegato 'A' al presente atto, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, nella quale si dà conto dell'ammontare delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2022, quale risultante dalla somma delle componenti stabili e variabili ai sensi dell'art. 57 comma del CCNL 2016-2018

Dato atto che ai sensi dell'art. 57 comma 1 lett.a) del CCNL il fondo di contrattazione è costituito da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001- destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

Richiamate dunque:

- la determinazione del Direttore n. 48 del 20.11.2020 avente ad oggetto la costituzione delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2020 relative al personale dirigente dell'IRPET e la relativa certificazione del Collegio dei revisori rilasciata in data 26.11.2020, con cui sono state definite le risorse aventi carattere di certezza e stabilità, quantificate in complessivi €214.386, comprensive della RIA del personale cessato fino al 31 dicembre dello stesso anno pari a €31.928 ed al netto dell'applicazione della decurtazione permanente -ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge di stabilità 147/2013- pari a €97.823,00 (corrispondente alle riduzioni operate negli anni 2011-2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l.78/2010), come di seguito dettagliate:

Risorse fisse e certe	anno 2020
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01)	150.334 €
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	7.540 €
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	14.075 €
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	14.998 €
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.306 €
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	11.187 €
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART.26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	64.846 €
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	5.624 €
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	7.371 €
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	31.928 €
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-97.823 €
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	214.386 €

- la determinazione del Direttore n. 13 del 17.03.2021 avente ad oggetto “*Applicazione, per il triennio 2018-2020, degli incrementi contrattuali stabiliti dall'art. 56 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area della dirigenza delle Funzioni Locali stipulato il 17/12/2020*” ed il relativo Allegato A, con cui veniva determinato l'importo degli incrementi di cui art. 56 calcolati nella percentuale dell'1,53% del monte salari anno 2015, quantificati in €7.229,13,

Dato atto che l'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett.a) del CCNL è dunque pari a 221.615,13, così determinati:

57, comma 2 lettera a)	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00
	totale importo unico consolidato	221.615,13

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c), prima parte, il fondo di contrattazione decentrata è incrementato in via stabile nell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire dal 2021, e che, quindi, a seguito della cessazione di n. 1 unità dirigenziale in data 01.09.2021, il fondo deve essere incrementato stabilmente di un importo pari a euro 435,11

Considerato dunque che l'importo delle risorse di parte stabile per l'anno 2022 dato dall'importo unico consolidato e dagli incrementi previsti per la Ria del personale cessato è pari a euro 222.050,24 come illustrato nella seguente tabella:

57, comma 2 lettera a)	Importo unico consolidato	221.615,13
57, comma 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno	435,11
TOTALE PARTE STABILE		222.050,24

Ritenuto altresì dover procedere alla quantificazione delle altre risorse che, di anno in anno incrementano il fondo di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettere b) e seguenti e comma 3

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b), le risorse derivanti dalle attività 'conto terzi' di cui all'art. 43 della legge 449/1997 relativamente all'esercizio 2021, come riportato nella sopra citata relazione illustrativa, sono state pari ad euro € 349.988,35 e che, rispetto a tale ammontare, la quota destinata a finanziare le risorse variabili è pari al 9% dell'importo sopra indicato, per un ammontare complessivo di €31.000

Considerato che tale importo è così fissato al fine di garantire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 e delle circolari applicative emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato, la costituzione di risorse di contrattazione a destinazione variabile per l'anno 2022 in un ammontare idoneo a mantenere il livello medio pro-capite di remunerazione della qualità delle prestazioni individuali rese dal personale dirigente dell'IRPET

Ritenuto inoltre di incrementare il fondo dell'anno 2022 ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 17.12.2020:

- lett. c) II parte: dell'importo una tantum pari a euro 145,04 corrispondente ai ratei di RIA non corrisposti nell'anno al personale cessato (cessazione in data 01.09.2021 di n.1 dirigente);

- lett. e): per l'importo di euro 26.393€ corrispondente alle risorse correlate all'integrazione pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 (ex ART. 26 C. 2 CCNL 98-01), per un importo complessivo pari a € 7.239 ed agli incrementi correlati alla riorganizzazione stabile dei servizi di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'IRPET n. 3 dell'1.3.2010, determinati in euro 19.154,00 ai sensi dell'art. 26, c.3, del CCNL 1998-2001

Visto l'art. 57 comma 3 del CCNL secondo cui *“eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo”*

Dato atto che nell'anno 2021, come risultante dalla Determinazione del Direttore n. 13 del 19.05.2022, non sono state utilizzate nell'anno risorse per euro 48.135,67

Ritenuto altresì che solo una parte di tali risorse, pari a euro 32.000, viene riportata ad incrementare il fondo per l'anno 2022, mentre la restante parte (pari a 16.135,67) viene individuata come utile non più disponibile per destinazioni contrattuali

Dato atto che, come risulta nella citata relazione illustrativa, è stata effettuata la verifica di cui all'art. 23 comma 3 del D.lgs. 75/2017, da cui si rileva che dalle risorse soggette a tale limite devono essere esclusi:

- dalle risorse stabili: gli incrementi previsti ai sensi dell'art. 56 del CCNL 17.12.2020
- dalle risorse variabili: le risorse 'conto terzi' e le economie dell'anno precedente per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti di costituzione dei fondi di contrattazione (cfr. circolari RGS n.12/11 e n. 16/12);

Rilevato che l'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2022 come quantificate in via preventiva pari a € 241.359,15 supera il corrispondente fondo base 2016, pari a € 236.865,00 e che, pertanto, si rende necessario applicare le decurtazioni di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 sopra citato, per un importo pari ad euro 4.494,15

Rilevato, in conclusione, che l'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente dell'IRPET per l'anno 2022, nelle componenti stabili e variabili come sopra esposte, operata la decurtazione sopra indicata nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, è pari ad Euro 307.094,13

Visto il decreto legge 25.06.2008, n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1, per il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, dando atto che i risparmi da ciò derivanti sono resi indisponibili alla contrattazione integrativa

Dato atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in ragione di novità o chiarimenti o integrazioni contrattuali, legislative o normative ovvero di modifiche tali da determinare una revisione del presente provvedimento ovvero in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo

Verificata la compatibilità di bilancio, come da nota di verifica del rispetto delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura del fondo di contrattazione dell'area della dirigenza per l'anno 2022 allegato 'B' al presente atto

Visto il conto economico preventivo dell'esercizio 2022 e la proiezione triennale 2022-2024 del predetto conto economico, nelle risultanze disposte dal Direttore di IRPET con determinazione n. 49 del 27.12.2021, di adozione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2022, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 198 del 28/02/2022, ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2022 di cui alla quarta variazione adottata con determinazione del Direttore n. 19 del 14.07.2022

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9, comma 4, lettera e), della L.R. 29.7.1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET, ed all'articolo 10, comma 1, lettere n) ed o), del regolamento di

organizzazione dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

- di stabilire in via preventiva, per i motivi espressi in narrativa e con le modalità indicate nella relazione allegato 'A' al presente atto e sua parte integrante, le risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 del personale dirigente dell'IRPET in applicazione dell'art. 57 del CCNL 27.12.2020 ed al netto della decurtazione operata ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, nell'importo complessivo di Euro 307.094,13€, come da seguente prospetto:

FONDO DI CONTRATTAZIONE 2022		
risorse stabili		
57, comma 2 lettera a)	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00
	totale importo unico consolidato	221.615,13
57, comma 2 lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno	435,11
TOTALE PARTE STABILE		222.050,24
risorse variabili		
57, comma 2 lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	31.000
57, comma 2 lettera c) una tantum	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni	145,04
57, comma 2 lettera d)	somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	0
57, comma 2 lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	26.393
57, comma 3 (una tantum)	Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	32.000
TOTALE PARTE VARIABILE		89.538,04

totale fondo di contrattazione	311.588,28
---------------------------------------	-------------------

Verifica rispetto limite fondo anno 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	236.865,00
Totale risorse 2022 soggette a verifica limite	241.359,15

Decurtazione da applicare per rispetto limite	-4.494,15
---	-----------

Totale fondo di contrattazione 2022 (post decurtazione)	307.094,13
--	-------------------

2. di dare atto della verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura del fondo di contrattazione per l'annualità 2022, come da nota allegato 'B' al presente atto e sua parte integrante;
3. di dare atto che il fondo è costituito in via preventiva, salve successive verifiche a consuntivo anche alle luce di eventuali novità o chiarimenti o integrazioni contrattuali, legislative o normative tali da determinare una revisione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti al fine della certificazione della costituzione del fondo;
5. di dare opportuna informativa del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'IRPET, ai sensi di quanto disposto all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.